

XVI legislatura

**A.S. 2150:**

**"Conversione in legge del decreto-  
legge 30 aprile 2010, n. 64, recante  
disposizioni urgenti in materia di  
spettacolo e attività culturali"**

Maggio 2010  
n. 78

## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>Articolo 1 (Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)</i> .....	5
<i>Articolo 3 (Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)</i> .....	7
<i>Articolo 4 (Disposizioni in materia di attività culturali)</i> .....	23
<i>Articolo 5 (Disposizioni in materia di attività cinematografiche)</i> .....	26
<i>Articolo 6 (Disposizioni in materia di diritto d'autore e diritti connessi)</i> .....	29
<i>Articolo 7 (Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)</i> ....	31

## *Articolo 1*

### *(Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico)*

Il comma 1 stabilisce che con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: *a)* razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; *b)* individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; *c)* previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; *d)* incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso

la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale a decorrere dall'anno 2011; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.

Il comma 2 stabilisce che sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili. In sede di emanazione delle disposizioni regolamentari

previste dal presente articolo si provvede alla ricognizione di quelle disposizioni che sono oggetto di abrogazione espressa o implicita nonché di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

**La RT** riferisce che l'articolo reca disposizioni per il sistematico riordino del settore lirico-sinfonico, al fine di informare la gestione delle fondazioni liriche ai principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità e riconoscere, ad alcune di esse, particolari forme di autonomia. Le norme, conclude la **RT**, non inducono effetti sulla finanza pubblica.

La relazione illustrativa afferma che la necessità e l'urgenza di tale riforma, invocata per il settore lirico-sinfonico, dagli stessi amministratori degli enti lirici, nonché dai medesimi lavoratori, è resa ormai non più procrastinabile dalla difficile situazione in cui versano molte delle quattordici fondazioni liriche del nostro Paese.

Tale situazione è documentata dalle consistenti spese di mantenimento di tali enti ed in particolare alle spese per il personale (circa 5.500 unità complessive) che assorbono circa il 70 % del finanziamento pubblico. Ad ulteriore certificazione del pesante stato di crisi, la relazione illustrativa riferisce che ad oggi la spesa per il personale, sostenuta dagli enti lirici, assorbe addirittura un valore economico superiore al finanziamento statale (nel 2008 €340.146.756 di costo / €235.465.231 contributo).

Inoltre, conclude la relazione illustrativa, dal 2002 al 2008, risultano accumulate dal settore lirico - sinfonico perdite per complessivi €200.310.833, a fronte di una situazione patrimoniale che

vede in molti casi eroso anche il patrimonio indisponibile costituito dal diritto d'uso gratuito degli immobili, ed elevatissimi sono gli interessi passivi (€ 9.426.124 nel solo 2008) a causa del continuo ricorso al credito bancario nonostante la tempestività della erogazione dei contributi dello Stato.

**Al riguardo**, per i profili di stretta competenza, tenuto conto che il dispositivo nel suo complesso è chiaramente finalizzato alla nuova definizione dell'assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, nel senso volto comunque a conferire loro una maggiore efficienza ed economicità, non appaiono prefigurarsi effetti finanziari diretti.

Di converso, va rilevato che tali enti rivestono natura di fondazioni diritto privato e che al comma 1 si prevede il loro riordino con successivo regolamento anche mediante la modifica delle "disposizioni *legislative* vigenti".

In proposito, va premesso che tali enti, nonostante la loro configurazione giuridica di diritto "comune", sono però contemplati nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche consolidate ai fini del SEC95<sup>1</sup>, circostanza per cui andrebbero chiariti gli effetti che si prefigurano, in particolare sui loro bilanci per effetto dell'attuazione dei riordini di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, nonché, in relazione ai riflessi finanziari derivanti, in particolare, per il carattere di "specialità" previsto, alla lettera *f)*, per le sole fondazioni Teatro alla Scala di Milano e Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

---

<sup>1</sup> ISTAT, *Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005)*, sul sito Internet dell'Istituto.

In proposito, infatti, pur considerato che il dispositivo è nel suo complesso chiaramente mirato al conseguimento di una migliore e più razionale allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) da parte dello Stato, relativamente alla quota destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche è opportuno chiarire se la modifica dei criteri di assegnazione sia suscettibile di produrre effetti sugli equilibri finanziari delle singole Fondazioni, anche alla luce dell'articolo 19, comma 1, della nuova legge di contabilità, sebbene tale norma si richiami ad una nozione giuridico-soggettiva di Amministrazioni pubbliche che non si allinea pienamente agli enti in esame<sup>2</sup>.

## *Articolo 2*

### *(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)*

Il comma 1 prevede, che in attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei

---

<sup>2</sup> Cfr. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, Direzione generale degli spettacoli dal vivo, *Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – Anno 2008*, pagine 120- 124; *Dati di sintesi della situazione complessiva delle fondazioni lirico-sinfoniche, 2004/2009*, 21 aprile 2010, pagina 1.

lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agencia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**La RT** ribadisce che la nuova disciplina del procedimento di formazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, introduce l'obbligo di certificazione da parte della Corte dei conti. Ciò al fine di monitorare e tenere sotto controllo i costi contrattuali e favorire il risanamento della situazione finanziaria, pesantemente deficitaria, delle fondazioni. Il dispositivo, conclude la **RT**, non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, premesso che il dispositivo si innesta sulla disciplina vigente prevista per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in cui è espressamente formulato il riferimento al rapporto di diritto "privato", con il fine precipuo di

rafforzarne però il controllo degli effetti finanziari che si riflettono sull'equilibrio di bilancio degli enti e, per ciò stesso, sulla copertura erariale di cospicua parte delle entrate delle fondazioni costituita dal contributo del FUS, nulla da osservare.

Ad ogni modo, per i profili di diretto interesse, tenuto conto che comunque la norma prevede il coinvolgimento degli organi deputati di norma alla certificazione e controllo della contrattazione dei dipendenti pubblici, ai fini della verifica circa l'effettiva sostenibilità per i bilanci degli enti andrebbe confermato che tali organi siano in grado di provvedere ai nuovi adempimenti avvalendosi comunque delle sole risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente.

### ***Articolo 3***

#### ***(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)***

Il comma 1 stabilisce che il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo

2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, vengono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove si prevedono specifiche norme in materia di contratti di collaborazione stipulati dai conservatori di musica, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità con altre attività lavorative di tipo dipendente, per il personale a tempo indeterminato degli enti lirici.

**La RT** afferma che il dispositivo attribuisce nel complesso carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che possono svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e facendo comunque salve, nelle more della sottoscrizione del contratto, le pertinenti disposizioni della legislazione vigente in materia di cumulo di impieghi e di contratti di collaborazione.

**Al riguardo**, considerato il profilo di mero rilievo ordinamentale del dispositivo, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che nell'ambito delle attività *extra* lavorative consentite al personale dei Corpi artistici delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29

giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) comma 2, del citato articolo, in materia di riconoscimento all'ente di parte dei vantaggi economici conseguenti a dette attività all'ente di appartenenza, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione al loro espletamento da parte del consiglio di amministrazione, ed è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

**La RT** riferisce che il dispositivo rafforza l'impegno di cui alla lettera c) del decreto legislativo n. 367 del 1996, in cui si prevede il riconoscimento alla fondazione lirica, in caso di costituzione di gruppi artistici, di taluni vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività di gruppi medesimi, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione. In tal senso, il mancato adempimento dell'impegno suddetto costituisce obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva della convenzione.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni.

Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore

del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. E' stabilito inoltre che siano resi comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

**La RT** afferma che la norma prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3-ter del decreto legge n. 7/2005 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbono essere ricontrattati tra le parti e ciò al fine di consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativo aziendale perfettamente coordinato che consenta una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche statali destinate al settore, che per il 70% circa sono destinate a sostenere le spese per il personale.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che al dispositivo non sono espressamente associati in RT effetti in termini di economie rispetto alla spesa sostenuta a l.v., andrebbero acquisiti gli elementi idonei alla stima dell'ammontare medio dei

risparmi previsti a valere dei bilanci degli enti, per effetto della disapplicazione delle clausole finanziariamente incompatibili<sup>3</sup>.

In merito ai profili di copertura, invece, pur premesso che il dispositivo è volto ad escludere la stipula di accordi o clausole in sede di contrattazione integrativa che non siano compatibili con il quadro delle previsioni normative e delle risorse che saranno stabilite in sede di contrattazione nazionale, occorre soffermarsi sugli effetti riconducibili al secondo periodo del comma in esame, dal momento che ivi si prevede la nullità degli effetti anche di accordi già siglati ove questi siano incompatibili con il quadro che sarà stabilito dalla contrattazione di I livello.

In proposito, trattandosi infatti di questione concernente, sia pure solo in parte, diritti "quesiti" da parte dei dipendenti delle fondazioni, andrebbero fornite indicazioni in merito alla effettiva sostenibilità della suddetta previsione e alla suscettibilità della medesima di produrre contenziosi, considerato che il personale alle dipendenze delle fondazioni lirico - sinfoniche - pur essendo evidenti i legami tra queste ultime e l'Amministrazione statale dei beni culturali - non è tuttavia qualificabile come appartenente alla platea del pubblico impiego: ne segue che, a rigore, alla contrattazione "decentrata" dei suddetti enti non potrà applicarsi quanto analogamente stabilito dall'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo n. 165/2001 per la contrattazione del pubblico impiego in materia di nullità delle clausole contrattuali, la cui stipula

---

<sup>3</sup> Sul punto, pur non essendo disponibili dati puntuali circa gli istituti e le previsioni per ciascuna fondazione, la relazione sul riparto del FUS per il 2008 offre una panoramica del rapporto tra spesa di personale ed entrate di bilancio delle suddette fondazioni. Cfr. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, Direzione generale degli spettacoli dal vivo, *Relazione sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo – Anno 2008*, pagine 120- 124; *Dati di sintesi della situazione complessiva delle fondazioni lirico-sinfoniche, 2004/2009*, 21 aprile 2010, pagine 2, 8 e 10.

sia avvenuta in sede decentrata, ove non compatibili con i contenuti (e le risorse) stabiliti da quella nazionale<sup>4</sup>.

Sul punto, a fronte del rischio di un eventuale riconoscimento dei trattamenti economici decurtati in una prima fase per effetto della nullità dichiarata di istituti e clausole contrattuali convenuti in sede "decentrata", si potrebbe paventare il rischio di azioni risarcitorie verso le fondazioni, con l'effetto di far sorgere il relativo fabbisogno finanziario nei propri bilanci di previsione, circostanza che potrebbe riflettersi sulla dotazione annua assegnata, a ciascun ente, a valere del fondo istituito presso il MIBAC.

Il comma 4 prevede che, al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e l'insufficiente produttività del settore, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, è ridotto del cinquanta per cento.

---

<sup>4</sup> Ad ogni modo, a riprova della criticità di una previsione di nullità di clausole contrattuali decentrate che siano incompatibili con la contrattazione di I livello, pure per il P.I., anche l'articolo 40-*bis* del T.U.I.P. stabilisce che anche "le disposizioni del presente comma trovano applicazione (solo) a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.", facendo salve, in tal modo, eventuali situazioni pregresse.

**La RT** riferisce che al fine di ridurre i costi del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche e stimolare le parti contraenti a stipulare nel più breve tempo possibile il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, considerato lo stato di crisi in cui versa il settore e la non soddisfacente produttività dello stesso, si prevede che a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del cinquanta per cento. Trattasi anche in questo caso, conclude la **RT**, di misure di razionalizzazione volte a produrre economie e prive di effetti sulla finanza pubblica.

La relazione illustrativa specifica che il termine di un anno, dall'entrata in vigore della presente disposizione, previsto per la stipula del nuovo CCNL, prima dell'operatività della disposizione medesima, costituisca un arco temporale congruo e adeguato per assicurare alle parti la possibilità di pervenire alla definitiva sottoscrizione, in tempi brevi, del nuovo accordo collettivo.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che al dispositivo non sono espressamente associati dalla RT effetti di risparmio, richiamando quanto stabilito espressamente dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge di contabilità per le analoghe misure in materia di P.I. si osserva che andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a proiettare una stima delle economie ottenibili dalla norma in esame.

Andrebbero pertanto richiesti tutti gli elementi in ordine:

a) ai dati relativi al numero dei beneficiari dei trattamenti economici che vanno ridotti;

b) a quelli relativi all'ammontare medio per capite annuo delle riduzioni operate sul trattamento "accessorio" dei dipendenti per effetto della norma in esame, per categorie omogenee di appartenenza;

c) a quelli inerenti al computo delle economie complessivamente attese a valere dei bilanci degli enti.

In proposito, venendo invece ai profili di stretta copertura, pur considerando che il dispositivo è chiaramente volto alla realizzazione di risparmi di spesa per le fondazioni liriche, si ribadiscono le considerazioni formulate al comma 3 in ordine al rischio di attivazione di pretese risarcitorie verso le fondazioni.

Il comma 5 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e di indire procedure concorsuali per tale scopo. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le

assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni in materia di forme contrattuali atipiche.

**La RT** riferisce che il dispositivo prevede che al fine di assicurare il contenimento dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2012, alle medesime fondazioni sia fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e di indire procedure concorsuali per tale scopo. Dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute nel limite massimo del *turn over* del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione e previa autorizzazione ministeriale.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo è chiaramente volto alla realizzazione di risparmi di spesa attraverso un meccanismo di blocco del *turn over* dei dipendenti a tempo indeterminato delle fondazioni e di limitazione alla stipula di contratti a tempo determinato, andrebbero acquisiti gli elementi e i dati idonei a fornire una valutazione, sia pure in linea di massima,

delle economie di spesa prevedibili per detti enti nel triennio 2010/2012 e a decorrere da tale anno<sup>5</sup>.

In proposito, richiamando quanto stabilito espressamente dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge di contabilità in materia di pubblico impiego, andrebbero pertanto fornite indicazioni circa le previsioni del numero delle cessazioni dal servizio nel triennio in esame, con l'indicazione dei risparmi attesi per tale via, fornendo indicazioni circa il trattamento economico medio dei dipendenti interessati ed una stima delle economie complessive ipotizzabili per ciascuna fondazione lirico- sinfonica<sup>6</sup>.

In termini analoghi, per i risparmi attesi dalle limitazioni alle assunzioni a tempo determinato, andrebbe altresì fornito anche un quadro dettagliato della spesa attualmente sostenuta a tale titolo dalla fondazioni lirico-sinfoniche, con l'indicazione dei posti organici ad oggi complessivamente approvati per ciascun ente al fine di derivarne ipotesi di stima sui risparmi conseguibili per effetto del massimale previsto per i contratti a t.d..

Il comma 6 stabilisce che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 22 luglio 1977, n. 426, in materia di divieto di rinnovo di contratti a t.d. che darebbero luogo, ove previste le condizioni di legge, alla conversione degli stessi a

---

<sup>5</sup> Sulla tematica dei costi del personale per le fondazioni lirico-sinfoniche si fa rinvio alle informazioni rinvenibili nel referto al Parlamento della Corte dei Conti relativo all'esercizio finanziario 2006. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione centrale di controllo sugli enti pubblici, *"Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2004"*, delibera n. 74/2006, pagina 23.

<sup>6</sup> In proposito, si puntualizza che le fondazioni di cui si tratta sono nel numero complessivo di 14 su tutto il territorio nazionale.

tempo indeterminato, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (recepimento Direttiva comunitaria sui limiti al rinnovo dei contratti a t.d. nel settore privato). Sono altresì nulli i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della citata direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, è stabilito si applichino come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui al Gruppo IV-D della Tabella A allegata al decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 27 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

**La RT** afferma che la norma provvede a porre in essere una attività interpretativa e confermativa della legge n. 426 del 1977, in base alla quale - non solo sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico ma - sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, le assunzioni effettuate in violazione del suddetto divieto sono prive di efficacia, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

Peraltro, prosegue la **RT**, la presente disposizione prevede che le fondazioni lirico - sinfoniche possono avvalersi, per le assunzioni di personale, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Infine, conclude la **RT**, sempre a fini di contenimento delle spese di personale, viene previsto che si applichino ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, in via transitoria, per le attività di missione all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento vigenti per i dipendenti pubblici.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, richiamando quanto stabilito espressamente dall'articolo 17, comma 7, terzo periodo, della legge di contabilità per le analoghe disposizioni concernenti il P.I., andrebbero fornite indicazioni circa il numero delle posizioni contrattuali a t.d. interessate dal divieto di rinnovo previsto dal dispositivo in esame, con l'indicazione dei risparmi attesi.

Sui profili di copertura, invece, occorre soffermarsi sugli effetti riconducibili al secondo periodo del comma in esame, dal momento che ivi si prevede la nullità degli effetti di contratti individuali già sottoscritti, ove ricorrano le condizioni ivi previste.

In proposito, in termini analoghi ai precedenti commi 3 e 4, andrebbero infatti fornite indicazioni in merito alla effettiva sostenibilità della suddetta previsione e alla suscettibilità di produrre contenziosi.

Il comma 7 abroga il comma 13 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 1997 e sostituisce il comma 4 del medesimo articolo stabilendo che per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del 45° anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione del montante pensionistico relativo all'età inferiore.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in 1,7 mln di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, inerente il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), come determinata dalla tabella C della "finanziaria" per il 2010.

L'ENPALS provvede al monitoraggio degli oneri, riferendo in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per i beni e le attività culturali.

Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, fatta salva l'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nel programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione

"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure correttive.

**La RT** fa presente che la quantificazione dell'onere è basata sui dati elaborati dall'ENPALS. La RT ricorda poi che attualmente per i tesserati e i ballerini l'età pensionabile è fissata a regime in 52 anni per gli uomini e 47 per le donne. La maggiore spesa pensionistica conseguente all'applicazione della nuova normativa è stimata in riferimento alla cosiddetta "ipotesi massimante", la quale prevede prudenzialmente che tutti gli assicurati contribuenti raggiungano i requisiti minimi per il conseguimento della prestazione al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'importo medio di pensione è pari a circa 17.800 euro annui nel 2010. Gli effetti finanziari sono riportati nella seguente tabella:

*(importi in migliaia di euro)*

<b>Anno</b>	<b>Numero pensionati a normativa modificata</b>	<b>Numero pensionati a normativa vigente</b>	<b>Maggiore spesa pensionistica</b>
2010	154	63	1.623
2011	190	98	1.681
2012	211	133	1.453
2013	234	162	1.365
2014	250	201	940
2015	271	224	913
2016	302	251	1.011
2017	327	271	1.137
2018	353	284	1.226
2019	390	320	1.363

**Al riguardo**, per i profili inerenti la quantificazione, si prende innanzitutto atto del numero di pensionati (cumulati) indicato nella suddetta tabella in rapporto a ciascun anno considerato, potendosi soltanto rilevare la verosimiglianza dei dati riportati, sia con riferimento alla platea complessiva dei lavoratori considerati che in relazione al fatto che nel 2010 appare fisiologico il cospicuo numero di nuovi pensionati implicito nei dati della RT, atteso che potranno immediatamente accedere al pensionamento tutti i ballerini e tersicorei con età anagrafica pari almeno a 45 anni ma inferiore a 52 anni (47 se donne).

Per quanto attiene alla maggiore spesa pensionistica si evidenzia che le stime riportate nella tabella risultano essere sistematicamente più elevate - sia pur in misura moderata - di quanto si potrebbe desumere moltiplicando l'importo medio annuo della pensione ipotizzato dalla RT per il numero di pensionati aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla previgente normativa.

La RT non procede ad una valutazione della riduzione del gettito contributivo conseguente all'abbassamento dell'età anagrafica per il pensionamento. Sul punto sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo del fatto, verosimilmente presupposto nella RT, che il venir meno dei contributi previdenziali correlati alla posizione assicurativa del neo-pensionato possa essere compensato in termini di finanza pubblica dal gettito contributivo di un nuovo assunto ovvero dal risparmio sulla spesa per stipendi nel caso di mancata sostituzione del lavoratore pensionato.

Infine, si sottolinea che l'onere viene quantificato per ciascun anno nella misura stimata nell'anno (il 2011) nel quale è previsto raggiungere il livello più elevato (quasi 1,7 mln di euro), il che rappresenta un ulteriore elemento volto a garantire il contenimento degli oneri entro il livello previsto e, conseguentemente, la sufficienza delle risorse appostate per la copertura.

Per i profili di copertura, si evidenzia che l'utilizzo di uno stanziamento di tabella C) per coprire oneri permanenti, rigidi e obbligatori quali quelli in esame appare incoerente con la caratteristica delle leggi di spesa quantificate nella tabella in esame, ossia la loro modulabilità anno per anno. Infatti, gli stanziamenti di cui alla tabella C della legge finanziaria sono rideterminati annualmente e pertanto appare incongruo ricorrervi per la copertura di oneri rigidi.

In rapporto alla clausola di salvaguardia occorre avere cognizione della misura della quota rimodulabile del programma interessato.

Si rammenta infine che ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della nuova legge di contabilità, andrebbero indicati la missione e il programma interessati dalla riduzione di spesa in parola.

#### ***Articolo 4***

##### ***(Disposizioni in materia di attività culturali)***

L'articolo stabilisce che il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 e con effetto a decorrere dal primo gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

**La RT** certifica che trattasi di dispositivo di mero contenuto ordinamentale volto a razionalizzare l'intero sistema di finanziamento

statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo e priva di effetti sulla finanza pubblica.

L'ultimo periodo dell'articolo 4 prevede, in particolare, che dal 2010 possono essere liquidate anticipazioni dei contributi ancora da assegnare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo già assegnato.

La previsione, prosegue la **RT**, va letta nel contesto della complessiva disposizione che razionalizza il procedimento di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, emancipando l'Amministrazione dal problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo. Tali assegnazioni, infatti, sono spesso successivamente ridotte o addirittura revocate all'atto della verifica della effettiva attività prodotta, con ricorrente pericolo di insuccesso delle procedure di ripetizione delle somme non dovute.

La posticipazione ad esercizio successivo della assegnazione dei contributi continua a postulare l'erogazione agli organismi di spettacolo di una congrua disponibilità di somme quali anticipazioni intese a permettere l'avvio della produzione artistica. Ma la spesa che ne deriva non aumenta il flusso di esborso già operato nell'attuale regime, basato sulla concessione immediata, ad inizio anno, di anticipazioni del 50 per cento e di successiva erogazione della differenza (30 per cento) tra tale misura del 50 per cento e quella dell'80 per cento del contributo, una volta che questo venga assegnato a seguito delle riunioni delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, che tendenzialmente si tengono già nel mese di marzo di ogni anno. Con questa disposizione, pertanto, si conferisce liquidità agli organismi di spettacolo in misura non necessariamente superiore a quella attuale, atteso che l'anticipazione dell'80 per cento è calcolata

sull'ultimo contributo già assegnato.

Inoltre, prosegue la **RT**, mentre allo stato attuale non è rigettabile l'istanza di anticipazione, una volta che il contributo sia stato assegnato in seguito allo svolgimento delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, la nuova disposizione, ora introdotta, rende facoltativa la concessione da parte dell'Amministrazione delle suddette anticipazioni, che verranno, pertanto, accordate in ragione di precise garanzie rese da parte dell'operatore sia in termini di capacità realizzativa del progetto presentato sia in termini di capacità finanziaria, che potrà, quest'ultima, essere dimostrata anche attraverso il ricorso ad apposita polizza fideiussoria.

Sono condizioni, queste appena descritte, conclude la **RT**, che non tutti gli organismi di spettacolo possono assicurare a monte, con l'attuale riforma che fa slittare all'esercizio successivo la effettiva assegnazione del contributo. In definitiva, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni intende conseguire, tra gli altri obiettivi, quello di rallentare il flusso di spesa in carenza di idonee garanzie da parte degli istanti.

**Al riguardo**, pur considerando la mera facoltà riconosciuta al Ministero dei beni e delle attività culturali di effettuare anticipazioni sino all'80 per cento, occorre soffermarsi sul passaggio della RT laddove si specifica che con tale previsione "si conferisce liquidità agli organismi di spettacolo in misura non necessariamente superiore a quella attuale", atteso che l'anticipazione dell'80 per cento verrebbe calcolata sull'ultimo contributo "già assegnato".

Per i profili di copertura, è evidente che il dispositivo, così come formulato, non consente di trarre conclusioni definitive circa l'effettiva neutralità finanziaria della norma, per cui andrebbe comprovato, alla luce di elementi e dati che siano adeguatamente dimostrativi, che d'ora innanzi l'adozione di un metodo "storico" nella concessione delle anticipazioni (l'80 per cento di quanto già riconosciuto) a fronte del metodo "prospettico" previsto dalla legislazione vigente (il 50 per cento della previsione di spesa ammessa al finanziamento per l'anno) possa comportare effettivamente una maggior efficienza e, soprattutto, minori oneri.

### *Articolo 5*

#### *(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)*

Il comma 1 stabilisce che al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di limitazioni alla assunzione di partecipazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema in società per azioni, i commi 2, 3 e 4 del medesimo sono sostituiti, ivi stabilendosi: a) al comma 2, che nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari; *b*) al comma 3, che la società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: 1) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; 2) opere cinematografiche di cortometraggio; 3) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie; *c*) al comma 4, che il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni, da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, concernente i criteri di gestione del Fondo per la produzione, la

distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche del cinema il primo periodo è sostituito: prevedendosi che il Ministero gestisca il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

**La RT** riferisce che con le presenti disposizioni si provvede alla necessaria ed urgente ridefinizione delle funzioni e dei compiti di del Gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce S.p.A., nato nel maggio del 2009 a seguito della fusione tra Cinecittà Holding e l'Istituto Luce in attuazione di quanto previsto da specifica norma inserita nella legge finanziaria 2008.

In particolare, il comma 2 opera le necessarie modifiche all'art. 12, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 28 del 2004 ("Legge cinema"), prevedendo la possibilità che la gestione del fondo per le attività cinematografiche possa essere affidata anche a Cinecittà Luce S.p.A..

**Al riguardo**, per i profili di copertura, andrebbe confermato che, in relazione ai dispositivi indicati ai commi 1 e 2, la attuazione delle norme ivi previste possa avvenire nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento in particolare al comma 2 andrebbe confermato che i nuovi criteri per l'affidamento, ad appositi soggetti, della gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, operino comunque nei limiti degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, valutando l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità finanziaria.

### *Articolo 6*

#### *(Disposizioni in materia di diritto d'autore e diritti connessi)*

L'articolo prevede una serie di modifiche all'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Tra l'altro, si prevede che il comma 2 del citato articolo è sostituito, ivi stabilendosi che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) curi la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, da emanarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

**La RT** riferisce che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione, infatti, apporta talune modifiche all'articolo 103, secondo e quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ove è già previsto che la SIAE curi la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, ora esteso anche alle opere audiovisive.

La gestione del registro, pertanto, resta completamente affidata alla SIAE, ente pubblico economico a base associativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La SIAE, pertanto, destina alla gestione del registro in argomento le tariffe che gli utenti del registro corrispondono per avvalersi dei relativi servizi.

Tale registro come gli altri registri di pubblicità delle opere dell'ingegno, è volto ad assicurare un sistema atto a proteggere efficacemente le opere cinematografiche, e ora anche audiovisive, in considerazione del fatto che la pubblicità legale è di ausilio alla circolazione delle opere, rendendone pubblica l'esistenza e l'appartenenza dei diritti.

**Al riguardo**, pur considerando che il dispositivo è corredato da apposita clausola di neutralità finanziaria, si rammenta tuttavia che l'articolo 17, comma 7, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità prescrive che l'apposizione di dette clausole dovrebbe essere corredata dalla evidenziazione di tutti i dati e gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della medesima, a valere

delle sole risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.

## *Articolo 7*

### *(Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)*

Il comma 1 dispone che sia costituito il Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - Nuovo I.M.A.I.E., che prende il posto dell'analogo istituto attualmente in liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi finora perseguiti e di tutelare i livelli occupazionali dell'istituto. Il Nuovo I.M.A.I.E. è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato ed opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale ed organizzativo, che deve garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori dell'Istituto mentre un componente dello stesso collegio è nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce che dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni dell'I.M.A.I.E. in liquidazione, fra i quali il compito di incassare e ripartire tra gli artisti, interpreti ed esecutori i compensi loro spettanti, nonché, dalla

data di costituzione del nuovo ente, il personale di IMAIE in liquidazione.

Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati.

Il comma 3 contiene una disposizione procedurale attinente alle modalità di comunicazione agli aventi diritto dell'ammontare dei compensi maturati.

**La RT** si limita ad escludere che la norma determini effetti sulla finanza pubblica, in quanto il nuovo IMAIE è configurato come associazione di diritto privato che, in ragione delle peculiari funzioni attribuite a difesa dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, viene ora sottoposto a vigilanza ministeriale.

**Al riguardo**, premesso che resta vigente la disposizione che esclude oneri a carico del bilancio statale per l'istituzione e il funzionamento dell'I.M.A.I.E., si osserva che andrebbe assicurato che l'attività di vigilanza posta a carico dell'esecutivo possa essere svolta a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>